

**DELIBERAZIONE 26 GIUGNO 2014  
314/2014/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO, PER IL MESE DI LUGLIO 2014, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE, A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELL'ELEMENTO A COPERTURA DEI COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO RELATIVI ALLA MATERIA PRIMA. MODIFICHE AL TIVG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 giugno 2014

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS), di approvazione della Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019 (di seguito: TUDG), recante Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2014, 248/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 248/2014/ R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 23, del TIVG stabilisce, tra l'altro, i criteri di aggiornamento dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, *QEPROMC*, prevedendo:
  - una periodicità mensile dell'aggiornamento stesso, da effettuarsi alla fine di ciascun mese, con riferimento alle quotazioni internazionali del propano relative al mese precedente la data di aggiornamento;
  - l'utilizzo della media dei cambi giornalieri che vanno dal giorno 15 del penultimo mese al giorno 14 del mese precedente la data di aggiornamento

- per la trasformazione dei valori unitari delle suddette quotazioni espresse in dollari, in valori espressi in euro;
- la pubblicazione dell'elemento *QEPROPMC*, così come aggiornato, prima dell'inizio del mese di applicazione.
  - la deliberazione 248/2014/R/GAS ha aggiornato, per il mese di giugno 2014, il valore dell'elemento *QEPROPMC* pari a 10,720175 euro/GJ, corrispondente a 1,072768 euro/mc per le forniture di gas di petrolio liquefatto, GPL, con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
  - l'indice dei prezzi  $J_{t-1}$ , relativo al mese di giugno 2014, è pari a 0,832;
  - la media delle quotazioni del propano del mese di giugno 2014, presa a riferimento per l'aggiornamento della *QEPROPMC* del mese di luglio 2014, è pari a 781,16 dollari per tonnellata;
  - la media dei cambi giornalieri che vanno dal 15 maggio al 14 giugno 2014 utilizzata per la trasformazione del valore del propano, di cui al precedente punto, da dollari per tonnellata a euro per tonnellata è pari a 1,362282 dollari per euro;
  - il valore di  $PROPANO_t$  calcolato per l'aggiornamento della *QEPROPMC* del mese di luglio 2014 è pari a 0,573423 euro per chilogrammo;
  - l'indice dei prezzi  $J_t$  relativo al mese di luglio 2014, è pari a 0,881.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il comma 50.3 della RTDG ha previsto che nell'ambito di applicazione della regolazione delle tariffe di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale rientrino solo le reti canalizzate che siano gestite in concessione e servano almeno 300 punti di riconsegna dal primo anno successivo al raggiungimento di tale soglia

**RITENUTO NECESSARIO:**

- per il mese di luglio 2014, aggiornare le condizioni economiche di fornitura, di cui all'articolo 22 del TIVG, prevedendo un aumento, rispetto al valore in vigore nel mese di giugno 2014, di 0,631357 euro/GJ dell'elemento *QEPROPMC*, aumento pari a 0,063180 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
- modificare il TIVG, al fine di estendere quanto previsto al comma 50.3 della RTDG anche alla componente relativa all'approvvigionamento ed alla componente relativa alla vendita al dettaglio

**DELIBERA**

1. di fissare, per il periodo dall'1 al 31 luglio 2014, il valore dell'elemento *QEPROPMC*, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 11,351532 euro/GJ che corrisponde a 1,135948 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
2. di modificare il TIVG come di seguito indicato:

- al comma 22.1, dopo le parole “Le condizioni economiche di fornitura dei GPL”, sono inserite le parole “si applicano alle reti canalizzate di cui al comma 50.3 della RTDG e”;
- l’ultimo punto del comma 23.7 è soppresso;
- al comma 23.8 le parole “ le località di cui all’articolo 80, comma 4 della RTDG” sono sopresse;
- al comma 23.8 le parole “il valore della componente materia prima per l’i-esimo ambito gas diversi derivante dalle fatture relative alla data di prima applicazione delle componenti di cui al successivo articolo 24, per le località di cui all’articolo 80, comma 4 del RTDG” sono sopresse;
- all’articolo 24 le parole “dell’articolo 86” sono sopresse;
- dopo l’articolo 25 è inserito il seguente articolo:

#### **Articolo 25bis**

*Reti canalizzate che non rientrano nell’ambito di applicazione del comma 50.3 della RTDG*

25bis.1 Per le reti canalizzate che non rientrano nell’ambito di applicazione del comma 50.3 della RTDG i valori della componente relativa all’approvvigionamento e della componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL sono liberamente determinati dall’esercente la vendita gas diversi.

25bis.2 I valori delle componenti relative all’approvvigionamento e alla vendita al dettaglio del GPL di cui al precedente punto devono comunque essere coerenti con i livelli delle medesime componenti relativi alle reti canalizzate oggetto di regolazione. Eventuali scostamenti significativi saranno oggetto di verifica da parte dell’Autorità.

3. di pubblicare la presente deliberazione ed il testo del TIVG, come risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità. [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*